COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TRUZZI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 793

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuova autorizzazione di spesa a favore del « Fondo di rotazione » previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (4317) . . 793

PRESIDENTE . . 793, 794, 795, 796, 797, 810
FRANZO, *Relatore* 794, 796
GOMEZ D'AYALA 794, 795, 796
SCHIAVON 795, 810
DANIELE 795, 796
MONTE 795, 796
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . 795, 796, 807, 809, 810
GRIFONE. 796
MICELI 808, 809, 810, 811
PAVAN 809

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

BERRY: Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina 797
PRESIDENTE 797, 798, 799, 800, 801, 803, 804, 805, 806
GRIFONE. 797
DE LEONARDIS, *Relatore* . . 797, 798, 799, 800, 801, 802, 804, 805
GOMEZ D'AYALA 799
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 798, 802, 803, 804
COMPAGNONI 803
MICELI 804, 805
PAVAN 809

Votazione segreta:

PRESIDENTE 811

La seduta comincia alle 9,40.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Germani, Lucifero, Marenghi.

Discussione del disegno di legge: Nuova autorizzazione di spesa a favore del « Fondo di rotazione » previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova autorizzazione di spesa a favore del « Fondo di rotazione » previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato del-

la Repubblica nella seduta del 29 novembre 1962.

Il Relatore, onorevole Franzo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANZO, *Relatore*. Onorevoli Colleghi, figura ancora una volta all'esame della nostra Commissione un disegno di legge di rifinanziamento della provvida legge 25 luglio 1952, n. 949, che va sotto il nome di « Fondo di rotazione ». Il disegno di legge in questione fu presentato al Senato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi Ministri del bilancio e del tesoro, in data 7 novembre 1962, con l'esatto titolo: « Nuova autorizzazione di spesa a favore del « Fondo di rotazione » previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 ».

La VIII Commissione permanente del Senato ha approvato questo testo senza alcuna modifica nella seduta del 29 novembre 1962. Successivamente, quindi, il provvedimento è stato assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa.

Come è noto, la legge 949 del 1952 che abbiamo approvato a suo tempo proprio in questa Commissione, concede mutui sul 75 per cento della spesa per acquisto di macchine agricole nazionali, per impianti di irrigazione e per la costruzione di edifici rurali. Questi sono i suoi scopi. Con la legge 14 gennaio 1959, la nostra Commissione, autorizzò una ulteriore anticipazione di lire dieci miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1958-59 al 1961-62, e cioé per quattro anni, per sopperire alle crescenti necessità di finanziamento manifestate da agricoltori, soprattutto nel settore della meccanizzazione.

Le predette anticipazioni, unitamente alle somme via via riaffluite al « Fondo » per quote di ammortamento ed estinzioni anticipate, risultano completamente utilizzate – e sottolineo questo « completamente utilizzate » per dire che questa veramente è stata una legge benefica a favore del mondo rurale – mentre sono in corso assegnazioni a favore degli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario a valere sulle somme che il « Fondo » introiterà nel prossimo esercizio finanziario. Per coloro che volessero sapere più particolarmente come ha operato la legge, con quali direttive e quali dimensioni di intervento, farò due cifre: dall'inizio della sua applicazione al 31 dicembre 1961 sono stati concessi complessivamente per prestiti e mutui agevolati lire 320.228.534.000, relativi a 226.491 pratiche. Tale cifra è così ripartita: acquisti di macchine agricole lire 175.503.000.000; esecuzione di impianti irrigui lire 10.500.000.000; costruzione, ampliamento e ammodernamento di edifici rurali, ivi compresi gli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, lire 134 miliardi 263 milioni.

L'entità delle cifre documenta di per se stessa l'importanza del « Fondo in rotazione » sul quale farò adesso alcune sintentiche considerazioni: 1°) le domande tendenti ad ottenere i benefici della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono in continuo incremento; 2°) tali domande non possono però essere soddisfatte con le disponibilità dei soli rientri; 3°) l'insufficienza dei fondi risulta notevolmente accentuata in conseguenza di leggi da noi stessi promosse ed emanate.

Ricorderò a quest'ultimo proposito come, estendendo in sede di Piano Verde le agevolazioni anche alle macchine agricole di produzione estera, sia stata indirettamente accentuata una deficienza di fondi. Inoltre, concedendo la possibilità di mutui integrativi a tasso ridotto, in aggiunta ai contributi in conto capitale, per le strutture e le attrezzature di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, si è stabilito il principio veramente innovatore del cumulo del contributo e del mutuo per le attività cooperativistiche.

Da queste osservazioni emerge l'assoluta, urgente necessità di incrementare le disponibilità del « Fondo di rotazione », mediante nuove anticipazioni statali – come si legge nell'articolo 1 del provvedimento – di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65. Non so se con questo provvedimento potranno essere soddisfatte tutte le esigenze della categoria. Forse ciò non sarà ancora possibile. Auspico però a questo proposito la presentazione di un ordine del giorno che vada incontro quanto più possibile ai desiderata dei lavoratori delle campagne in questo senso e concludo invitando gli onorevoli colleghi a voler confortare della loro approvazione il provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Franzo per la sua chiara, esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

GOMEZ D'AYALA. Onorevole Sottosegretario, desidero dei chiarimenti sulla effettiva destinazione dei fondi. Abbiamo già avuto occasione di esprimere le nostre critiche e le nostre riserve sul funzionamento del « Fondo di rotazione », e riteniamo che sia utile, prima di approvare questa legge, avere i dati relativi al numero delle pratiche pendenti presso gli Ispettorati provinciali distinte anche in relazione dalle aziende che hanno inoltrato domanda.

La Commissione potrebbe, perciò, riesaminare la questione venerdì prossimo quando l'onorevole Sottosegretario Sedati avrà fornito i dati da me richiesti.

SCHIAVON. Vorrei far presente che l'esame di questa legge impone una certa urgenza dato che i nostri coltivatori l'attendono da parecchio tempo. Le spiegazioni che sono state chieste al Sottosegretario, circa l'impiego dei fondi, potrei darle anche io stesso e tranquillizzare così l'onorevole Gomez D'Ayala.

GOMEZ D'AYALA. Abbiamo esaminato i consuntivi e abbiamo visto come sono stati distribuiti i fondi.

SCHIAVON. Per quanto riguarda la questione delle case coloniche, per esempio, nella mia provincia sono state presentate domande che superano il miliardo. Per l'acquisto di trattori e macchine agricole il totale delle domande è di un miliardo e duecento milioni. Io stesso come ogni deputato, immagino, ricevo pressioni da tutte le parti perché il meccanismo della legge sia rimesso in funzione. Non perdiamo del tempo utile a discutere, pensiamo che questa legge provvida – come giustamente è stata definita dal Relatore – tornerà a tutto vantaggio dell'agricoltura italiana. Quindi vorrei che essa venisse approvata senza dilazioni.

DANIELE. Vorrei pregare anch'io l'onorevole Gomez D'Ayala di non insistere sulla sua proposta di rinvio.

GOMEZ D'AYALA. Debbo chiarire che io ho semplicemente proposto di riesaminare la questione dopodomani, venerdì, senza proporre un rinvio formale.

PRESIDENTE. Onorevole Gomez D'Ayala, può darsi che il rappresentante del Governo sia in grado di fornire tutti i chiarimenti che lei vuole immediatamente.

GOMEZ D'AYALA. Ho dei dubbi. Abbiamo discusso varie volte del « Fondo di rotazione » e tutte le volte noi ci siamo presentati con una serie di dati eloquenti di cui purtroppo oggi non disponiamo perché appaiono, improvvisamente, all'ordine del giorno della nostra Commissione, dalla sera alla mattina, delle nuove proposte di legge in sede legislativa. Sulla base di questi dati, però, potremmo ancora una volta dimostrare che tutti gli impegni assunti dal Governo in relazione alle nostre istanze per definire la questione, non sono stati mantenuti. È sulla base di dati precisi che noi abbiamo sempre operato, mosso le nostre critiche ed espresso le nostre riserve.

DANIELE. Ognuno ha un'esperienza particolare della propria zona. A quanto mi risulta, le numerose domande che attendono di essere finanziate sono proprio quelle per le quali è stato chiesto l'abbinamento straordinario di mutuo e contributo; il che significa che provengono da piccolissime aziende di coltivatori.

Non voglio dire che la legge sia stata perfettamente applicata. Anche a me consta che vengono lamentate delle procedure troppo lunghe; il problema urgente, però, è quello di accelerare le pratiche già in corso, e convengo pienamente con il Relatore sull'opportunità di esprimere in un ordine del giorno la nostra volontà di un pieno, rapido adeguamento dei finanziameenti.

MONTE. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Gomez. Si tratta per la maggior parte di piccolissimi proprietari, i quali chiedono contributi e non prestiti.

GOMEZ D'AYALA. Era questa, infatti, la mia preoccupazione.

MONTE. È proprio in merito ai mutui, invece, che manca la copertura nell'ambito delle province. Prego perciò i colleghi del gruppo comunista di non insistere e di voler approvare oggi il provvedimento. Sono centinaia e centinaia le domande presentate, e i coltivatori attendono l'accoglimento delle richieste per comperare i mezzi strumentali moderni e introdurli nella loro attività agricola.

PRESIDENTE. Faccio presente che, essendoci questa legge pervenuta dal Senato, si è ritenuto opportuno cercare di approvarla rapidamente. D'altra parte le ferie di Natale sono vicinissime, e si corre il rischio, rinviando, di rimandare indefinitamente l'approvazione del provvedimento.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Non posso aggiungere molto a quanto ha detto l'onorevole Franzo, che come sempre, ha già fornito delucidazioni e chiarimenti esaurienti nella sua relazione. Desidero soltanto dare un chiarimento, che forse servirà a far superare l'obiezione sollevata dall'onorevole Gomez D'Ayala.

Come è noto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha stipulato, a suo tempo, delle convenzioni con gli istituti che esercitano il credito agrario, sia con quelli a carattere nazionale che con quelli a carattere provinciale e regionale.

Il meccanismo di funzionamento è semplicissimo: gli istituti operano su segnalazione degli organi tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i quali devono stabilire se quelle opere che devono essere costruite rispondono alle finalità della legge. Gli isti-

tutti inviano costantemente al Ministero la situazione delle domande e dei prestiti effettuati e queste situazioni sono da noi attentamente seguite anche al fine di accertare – come accertiamo – che gli istituti di credito seguano gli indirizzi.

Da parte del Ministero furono confermate le norme di applicazione nel senso di tenere in considerazione particolare le domande che venivano avanzate dalle piccole aziende, soprattutto dalle aziende a carattere familiare e dalle cooperative. Attraverso i prospetti che ci vengono inviati dagli istituti che esercitano il credito agrario abbiamo la conferma che le nostre direttive vengono costantemente seguite.

Fatta questa precisazione, debbo dichiarare che la gran parte degli istituti di credito agrario hanno un numero di domande rilevante e hanno completamente utilizzate le somme che sono state concesse dal Ministero, tranne qualche istituto di modesta portata o che opera in zone meno sensibilizzate.

Pertanto la gran parte degli istituti di credito si trova in una situazione di difficoltà, che è diversa da settore a settore. La entità delle domande varia secondo le circoscrizioni agrarie e varia di mese in mese perché a mano a mano che ci si avvicina alla fine dell'esercito finanziario aumenta il numero delle domande.

Se si vuole fissare – come è stato detto poco fa – a una determinata giornata il numero esatto delle domande presentate per l'acquisto di macchine agricole o di altre attrezzature, io posso fornire questi dati, ma devo avvertire che essi sono variabili e che il numero delle domande presentate due mesi fa non corrisponde al numero delle domande di oggi. In ogni modo si tratta di molte migliaia di domande che danno l'esatta sensazione delle difficoltà in cui si trovano gli operatori agricoli.

Per queste ragioni è quanto mai indispensabile approvare il disegno di legge. Esso metterà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in condizioni di fare una ulteriore distribuzione di fondi ai diversi istituti di credito e nello stesso tempo migliorerà la posizione futura perché verranno ad accrescersi i rientri del prossimo esercizio.

GOMEZ D'AYALA. Molto spesso sono state fatte assicurazioni di questo genere, ma sempre abbiamo dovuto constatare che ad esse non ha fatto seguito il mantenimento degli impegni nei termini fissati. Mi permetto quindi di insistere nella mia richiesta. Non è mia intenzione rimandare l'approvazione del disegno di legge a gennaio, tuttavia desidero, prima di approvarlo o meno, esaminare i dati che fornirà l'onorevole Sottosegretario. L'onorevole Sedati parla di dati pubblici. Obietto che questi dati. anche se pubblici, sono pubblicati nell'*Annuario dell'agricoltura*, il quale è fermo al 1961. A noi occorrono invece dati più recenti, che ci mettano in grado di valutare con esattezza situazioni e fatti recenti.

Potremmo rinviare perciò la discussione a domani mattina.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Se ella insiste, onorevole Gomez, posso pormi in contatto immediatamente col Ministero, per fornirle così seduta stante i dati richiesti.

PRESIDENTE. L'onorevole Gomez sa quali molteplici impegni limitino la libertà dei deputati in questi giorni prenatalizi, e sa anche che non vi è sicurezza di poter nuovamente convocare la Commissione. Insisto quindi, poiché vi è un impegno formale del Governo di fornire tutti gli elementi necessari, perché si giunga stamattina alla definizione del provvedimento.

DANIELE. È nostro dovere pensare innanzitutto agli interessi di coloro i quali hanno già presentato le domande. La procedura a questo proposito è nota: i venditori delle macchine agricole allettano specialmente i piccoli proprietari ad acquistarle, sbrigando personalmente le pratiche per ottenere il contributo, ma facendosi rilasciare delle cambiali su cui gravano rilevanti interessi bancari. Questi piccoli proprietari pagano quindi gli interessi, senza riuscire ad ottenere il contributo loro assicurato.

FRANZO, *Relatore*. In merito alla proposta dell'onorevole Gomez di riunire domattina la Commissione, debbo far rilevare che vi si oppone una difficoltà insormontabile, rappresentata dal fatto che vi sarà domattina la cerimonia degli auguri al Presidente della Repubblica.

GRIFONE. Ma noi, onorevoli colleghi, abbiamo bisogno di un minimo di riflessione. Io ho ricevuto l'avviso di convocazione della nostra Commissione solo stamani. Fino alle 13 di ieri nulla ancora mi era pervenuto.

GOMEZ D'AYALA. Non c'è nessuna ragione per approvare gli articoli nella seduta di oggi. Chiudiamo la discussione generale e venerdì esamineremo gli articoli.

MONTE. Noi non sappiamo quando la Camera chiuderà i suoi lavori. Invece di venerdì, riconvochiamo la Commissione stasera o domattina. Questo è un provvedimento importante ed è molto atteso. Inoltre mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole Go-

mez D'Ayala sul fatto che la legge funziona già dal 1952; non è una cosa nuova.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione avrà luogo nella seduta di oggi pomeriggio, alle 17,30; l'onorevole Sottosegretario fornirà allora i dati richiesti.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Berry: Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina (2493).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del Deputato Berry: « Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina » (2493).

Nel corso della precedente seduta è stata chiusa la discussione generale. Dobbiamo procedere ora all'esame degli articoli.

GRIFONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo far rilevare ancora una volta come provvedimenti ben più importanti di questo riguardante le stazioni di fecondazione equina attendano da tempo di essere posti all'ordine del giorno. Potrei citare come esempio quello relativo alle colonie miglioratarie.

DE LEONARDIS, *Relatore*. L'onorevole Grifone sa che per quanto riguarda quel provvedimento è stato richiesto il parere della Commissione giustizia, il Presidente della quale, onorevole Cassiani, mi ha personalmente riferito che lo avrebbe esteso non appena terminato l'esame della legge sui magistrati.

Non si tratta quindi di cattiva volontà da parte nostra. Il fatto è che si attende quel parere, e che è opportuno attenderlo.

GOMEZ D'AYALA. Il termine è scaduto da tempo, e il Regolamento ci permette di proseguire la discussione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. È vero: però lo impedisce la nostra sensibilità politica. Inoltre nell'assegnarci le proposte di legge sulle colonie miglioratarie in sede legislativa, la Presidenza della Camera ci ha formalmente invitati ad attendere il parere della Commissione giustizia.

Per quanto riguarda il provvedimento odierno, pressanti e molteplici sono state le sollecitazioni pervenuteci da parte degli allevatori di tutta Italia. La legge potrebbe mettere un certo ordine nel caos attualmente esistente; è quindi estremamente opportuno approvarla.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Chiunque intende gestire una stazione di fecondazione equina, pubblica o privata, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Istituto di incremento ippico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, competente per territorio, il quale provvede sentito il parere della Commissione di approvazione dei cavalli ed asini stalloni, di cui al successivo articolo 9.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, è personale ed è rinnovabile ».

L'onorevole De Leonardis propone di sostituire nel primo comma alle parole « sentito il parere » le altre « su conforme parere ».

Pongo in votazione l'emendamento De Leonardis.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 nel suo complesso:

« Chiunque intenda gestire una stazione di fecondazione equina, pubblica o privata, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Istituto di incremento ippico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, competente per territorio, il quale provvede su conforme parere della Commissione di approvazione dei cavalli ed asini stalloni, di cui al successivo articolo 9.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, è personale ed è rinnovabile ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 2, che, non essendo stati presentati emendamenti, né formulate osservazioni, porrò successivamente in votazione:

« Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:

a) che la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'affluenza di un adeguato numero di fattrici, tenuto conto delle esigenze delle stazioni contermini;

b) che i riproduttori impiegati rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico della zona;

c) che il conduttore della stazione sia in possesso almeno della licenza elementare e dia affidamento di sufficiente capacità per l'esercizio della specifica attività;

d) che la stazione sia fornita d'idonea attrezzatura ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« È vietato adibire alla riproduzione cavalli o asini stalloni che non siano stati preventivamente approvati.

Tale norma non si applica nei confronti degli stalloni appartenenti agli Istituti di incremento ippico ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. Proporrei di sostituire il secondo comma dell'articolo 3 con il seguente: « La valutazione degli stalloni degli Istituti di incremento ippico è di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale la effettua in base alle norme che regolano il funzionamento degli Istituti stessi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 nel suo complesso:

« È vietato adibire alla riproduzione cavalli o asini stalloni che non siano stati preventivamente approvati.

La valutazione degli stalloni degli Istituti di incremento ippico è di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale la effettua in base alle norme che regolano il funzionamento degli Istituti stessi».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Per le zone in cui le esigenze del miglioramento zootecnico lo suggeriscano, può essere fatto divieto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di tenere a qualsiasi titolo, maschi equini interi di età superiore a quella da indicarsi nel decreto medesimo, che non abbiano conseguito l'approvazione per essere adibiti quali riproduttori in stazioni di fecondazione, pubbliche e private ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Mi pare che la formulazione dell'articolo 4 non ponga criteri sufficientemente concreti ai quali l'Amministrazione deve attenersi sia per la determinazione delle zone, sia per l'imposizione del divieto. Il Governo propone pertanto di sostituire le prime quattro righe dell'articolo fino alle parole « e per le foreste » con le seguenti: « Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, al fine del miglioramento zootecnico può delimitare zone nelle quali, per numero degli equini esistenti o per il particolare pregio delle razze che vi si trovano o per obiettive circostanze che rendano difficile la vigilanza, appare necessaria una più intensa tutela del locale patrimonio equino.

Nelle zone suddette è fatto divieto... »

DE LEONARDIS, *Relatore*. Sono d'accordo con la proposta del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della prima parte dell'articolo 4 proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo: « ...di tenere, a qualsiasi titolo, maschi equini interi di età superiore a quella da indicarsi nel decreto medesimo, che non abbiano conseguito l'approvazione per essere adibiti quali riproduttori in stazioni di fecondazione, pubbliche e private ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 nel suo complesso.

« Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, al fine del miglioramento zootecnico, può delimitare zone nelle quali, per numero degli equini esistenti, o per il particolare pregio delle razze che vi si trovano, o per obiettive circostanze che rendano difficile la vigilanza, appare necessaria una più intensa tutela del locale patrimonio equino. Nelle zone suddette è fatto divieto di tenere, a qualsiasi titolo, maschi equini interi di età superiore a quella da indicarsi nel decreto medesimo, che non abbiano conseguito l'approvazione per essere adibiti quali riproduttori in stazioni di fecondazione, pubbliche e private».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 5 e 6 che, non essendo stati presentati emendamenti, né formulate osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

È vietato l'esercizio della fecondazione in forma girovaga, anche se effettuata con riproduttori approvati.

(*È approvato*).

ART. 6.

È vietato ai possessori di fattrici di far fecondare le medesime da cavalli o asini stalloni non approvati o non appartenenti agli Istituti di incremento ippico.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« L'approvazione alla fecondazione equina deve essere richiesta all'Istituto di incremento ippico competente per territorio, soltanto dai proprietari di stalloni che siano autorizzati a gestire stazioni di fecondazione equina.

Tale richiesta può essere avanzata anche dagli allevatori, che intendono qualificare, ai fini della vendita, gli stalloni di loro produzione ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. Propongo di sostituire il primo comma con il seguente: « L'approvazione per la fecondazione equina deve essere richiesta al Presidente della Commissione di cui all'articolo 9, avente sede presso l'Istituto di incremento ippico competente per territorio, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10 ».

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 7, proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 7.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 nel suo complesso:

«L'approvazione per la fecondazione equina deve essere richiesta al presidente della Commissione di cui all'articolo 9, avente sede presso l'Istituto di incremento ippico competente per territorio; salvo quanto disposto dal successivo articolo 10.

Tale richiesta può essere avanzata anche dagli allevatori, che intendono qualificare, ai fini della vendita, gli stalloni di loro produzione».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« I cavalli e gli asini stalloni possono essere impiegati per la riproduzione soltanto nella circoscrizione per la quale sono stati approvati.

Su conforme parere della Commissione di cui al successivo articolo 9, la zona d'impiego del riproduttore può essere limitata ad una sola provincia, o a parte di essa, o ad un gruppo di provincie facenti parte della circoscrizione.

Nelle zone tipiche di produzione asinina, su conforme parere della Commissione sopra citata, gli asini stalloni possono essere approvati per la sola fecondazione di cavalle, con esclusione delle asine.

I cavalli e gli asini, maschi interi, che nei mercati-concorso autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, siano classificati dalla giuria nella 1ª e nella 2ª classe, si intendono approvati ad esercitare la fecondazione nell'anno successivo, purché destinati a zone nelle quali l'indirizzo zootecnico consenta il loro impiego.

L'attestazione di approvazione è rilasciata dall'Istituto di incremento ippico competente per territorio ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. All'articolo 8 propongo di aggiungere dopo il terzo comma, il seguente: « La Commissione di cui al successivo articolo 9, rilascia, all'atto della visita, l'attestato di approvazione ».

Inoltre propongo di sostituire l'ultimo comma dell'articolo con il seguente: « L'Istituto di incremento ippico competente per la circoscrizione di impiego di detti stalloni rilascia l'attestato di approvazione su presentazione del certificato di classifica emesso dalla giuria dei mercati-concorsi anzidetti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 8.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il penultimo comma del l'articolo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, presentato dal Relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8 nel suo complesso:

« I cavalli e gli asini stalloni possono essere impiegati per la riproduzione soltanto

nella circoscrizione per la quale sono stati approvati.

Su conforme parere della Commissione di cui al successivo articolo 9, la zona d'impiego del riproduttore può essere limitata ad una sola provincia, o a parte di essa, o ad un gruppo di province facenti parte della circoscrizione.

Nelle zone tipiche di produzione asinina, su conforme parere della Commissione sopra citata, gli asini stalloni possono essere approvati per la sola fecondazione di cavalle, con esclusione delle asine.

La Commissione di cui al successivo articolo 9 rilascia all'atto della visita l'attestato di approvazione.

I cavalli e gli asini, maschi interi, che nei mercati-concorso autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, siano classificati dalla giuria nella 1ª e nella 2ª classe, si intendono approvati ad esercitare la fecondazione nell'anno successivo, purché destinati a zone nelle quali l'indirizzo zootecnico consenta il loro impiego.

L'Istituto di incremento ippico competente per la circoscrizione di impiego di detti stalloni rilascia l'attestato di approvazione su presentazione del certificato di classifica messo dalla Giuria dei mercato-consorzi anzidetti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

« Presso ogni Istituto di incremento ippico ha sede una Commissione, nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, con il compito di esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni alla istituzione di stazioni di fecondazione equina e di provvedere all'approvazione di cavalli ed asini stalloni con esclusione dei cavalli da corsa.

La Commissione ha giurisdizione nella circoscrizione dell'Istituto incremento ippico ed è composta:

1°) da un ispettore compartimentale agrario della circoscrizione, presidente, nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

2°) dal direttore dell'Istituto incremento ippico, vice-presidente;

3°) da un rappresentante del Ministero della difesa – Esercito, Ispettorato del servizio veterinario.

La Commissione è integrata, in ciascuna provincia, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal veterinario provinciale e da un allevatore, nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, fra una terna di nomi proposti dall'Associazione italiana allevatori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1051.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono, alla scadenza, esser confermati ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 9.

« La Commissione ha giurisdizione nella circoscrizione dell'Istituto incremento ippico ed è composta:

1°) dal direttore dell'Istituto incremento ippico competente per territorio, presidente;

2°) da un allevatore nominato dall'A.I.A. vicepresidente;

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 9.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 9.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9 nel suo complesso:

« Presso ogni Istituto di incremento ippico ha sede una Commissione, nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, con il compito di esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni alla istituzione di stazioni di fecondazione equina e di provvedere all'approvazione di cavalli ed asini stalloni con esclusione dei cavalli da corsa.

La Commissione ha giurisdizione nella circoscrizione dell'Istituto incremento ippico ed è composta:

1°) dal direttore dell'Istituto incremento ippico competente per territorio, presidente;

2°) da un allevatore nominato dall'A. I. A., vicepresidente.

La Commissione è integrata, in ciascuna provincia, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal veterinario provinciale e da un allevatore, nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, fra un terna di

nomi proposti dall'Associazione italiana allevatori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1051.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono, alla scadenza, esser confermati».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

« Per l'approvazione dei cavalli di puro sangue inglese e da trotto è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, Direzione generale della produzione agricola, una Commissione nazionale nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, composta:

1°) da un funzionario tecnico del Ministero;

2°) da un direttore di Istituto incremento ippico, vice-presidente;

3°) da un rappresentante del Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi veterinari;

4°) da un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (A.N.A.C.T.) ed un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori cavallo (A.N.A.C.), scelti su terne di nomi proposti dalle rispettive associazioni.

La Commissione è assistita, in ciascuna circoscrizione, dal direttore dell'Istituto incremento ippico competente per territorio ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. All'articolo 10 occorre apportare delle modifiche rese tecnicamente necessarie dagli emendamenti già approvati.

Le prime due righe dell'articolo fino alle parole « è istituita », vanno sostituite con le seguenti:

« Per il rilascio delle autorizzazioni alla istituzione di stazioni di fecondazione e per l'approvazione dei cavalli di puro sangue inglese e da trotto ».

Nel punto 1°) del primo comma bisogna poi aggiungere le parole « dell'agricoltura e delle foreste ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo con gli emendamenti del Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 10.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10 nel suo complesso:

« Per il rilascio delle autorizzazioni all'istituzione di stazioni di fecondazione e per l'approvazione dei cavalli di puro sangue inglese e da trotto è istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, una Commissione nazionale nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, composta:

1°) da un funzionario tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2°) da un direttore di Istituto incremento ippico, vice-presidente;

3°) da un rappresentante del Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi veterinari;

4°) da un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (A. N. A. C. T.) ed un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori cavallo (A.N.A.C.), scelti su terne di nomi proposti dalle rispettive associazioni.

La Commissione è assistita, in ciascuna circoscrizione, dal direttore dell'Istituto incremento ippico competente per territorio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 11 e 12 che, non essendo stati presentati emendamenti, né formulate osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 11.

Le commissioni decidono a maggioranza di voti e quando siano presenti almeno tre membri. A parità di voti, prevale quello del presidente. I componenti della Commissione debbono astenersi dall'esprimere il proprio voto per i riproduttori di loro proprietà.

(*È approvato*).

ART. 12.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti gli istituti di incremento ippico e l'Associazione italiana allevatori, determinerà annualmente, per ciascuna circoscrizione, con proprio decreto, la quota da versare, a titolo di rimborso spese, dai richiedenti l'autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina e dai richiedenti la visita di approvazione degli stalloni.

Il controllo sulla gestione dei fondi derivanti dalle quote anzidette spetta al Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste, cui devono essere inviati i rendiconti entro il mese di giugno di ogni anno.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

« Per i cavalli ed asini stalloni, approvati per la fecondazione per tre anni consecutivi, è in facoltà delle commissioni circoscrizionali e di quella nazionale far luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione a seguito del solo accertamento dello stato sanitario del riproduttore, da effettuarsi dal veterinario comunale ».

L'onorevole De Leonardis propone di sostituire le parole « tre anni » con « due anni ». Pongo in votazione l'articolo 13 con l'emendamento De Leonardis.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13 nel suo complesso:

Per i cavalli ed asini stalloni, approvati per la fecondazione per due anni consecutivi, è in facoltà delle commissioni circoscrizionali e di quella nazionale far luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione a seguito del solo accertamento dello stato sanitario del riproduttore, da effettuarsi dal veterinario comunale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

« L'approvazione degli stalloni alla riproduzione è negata nei seguenti casi:

a) età inferiore a 3 anni;
b) malattie contagiose croniche;
c) corneggio cronico (sibilo, rantolo);
d) bolsaggine;
e) aneurosi;
f) oftalmia interna periodica (luna);
g) criptorchisia;
h) tara, vizi e difetti di conformazione trasmissibili e dannosi alla riproduzione;
i) contestata scarsa fecondazione;
l) esisto sfavorevole del cotrollo della discendenza;
m) razza in contrasto con l'indirizzo zootecnico stabilito nella zona.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile ».

L'onorevole De Leonardis propone di modificare la lettera *a*) dell'articolo, stabilendo un'età inferiore a 30 mesi anziché a 3 anni; e la lettera *i*), sostituendo al termine « fecondazione » l 'altro « fertilità ».

L'onorevole Sottosegretario Sedati propone inoltre di sostituire l'espressione di cui alla lettera *m*) con la seguente: « razza in contrasto con l'indirizzo o con gli indirizzi esistenti nella circoscrizione ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura*. Mi è stato fatto osservare, infatti, che la lettera *m*) dell'articolo 14 ha un contenuto restrittivo. Secondo quali criteri viene negata l'approvazione alla riproduzione per la razza in contrasto con l'indirizzo zootecnico stabilito nella zona? E in quale modo? Di qui l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 con i due emendamenti presentati dal Relatore e dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14 nel suo complesso:

« L'approvazione degli stalloni alla riproduzione è negata nei seguenti casi:

a) età inferiore a 30 mesi;
b) malattie contagiose croniche;
c) corneggio cronico (sibilo, rantolo);
d) bolsaggine;
e) aneurosi;
f) oftalmia interna periodica (luna);
g) criptorchisia;
h) tara, vizi e difetti di conformazione trasmissibili e dannosi alla riproduzione;
i) constatata scarsa fertilità;
l) esito sfavorevole del controllo della discendenza;
m) razza in contrasto con l'indirizzo o gli indirizzi zootecnici esistenti nella circscrizione.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

« I cavalli e gli asini stalloni non approvati dalle Commissioni di visita di cui agli articoli 9 e 10, debbono essere castrati o macellati, a cura dei proprietari, entro 10 giorni dalla comunicazione della mancata approvazione.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'Istituto incremento ippico competente per territorio, entro 10 giorni dall'avvenuta castrazione o macellazione, la relativa atte-

stazione da rilasciarsi dall'Autorità veterinaria competente o dal direttore del macello.

È fatto divieto di alienare a qualsiasi titolo, prima dell'avvenuta castrazione, il riproduttore non approvato.

Nel caso non sia stato provveduto, nel termine prescritto, alla castrazione o macellazione, l'Istituto incremento ippico procederà d'ufficio, a spese ed a rischio del proprietario, alla castrazione del riproduttore non approvato ».

L'onorevole Relatore propone di modificare la parte finale del primo comma come segue: « saranno a cura delle commissioni stesse marcati a fuoco sulla faccia laterale sinistra del collo con la lettera *r* ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Non si può disporre che gli animali non approvati dalle commissioni di visita siano macellati: in base a quale principio? Occorre studiare una formula migliore.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione è riconvocata per stasera alle ore 17,30 e poiché il Governo deve suggerire delle modifiche anche ai successivi articoli 16, 17, 18, 19 e 20, se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito il temporaneo accantonamento dei suddetti articoli.

(*Così rimane stabilito*).

Poiché ai successivi articoli 21, 22, 23, 24 e 25 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 21.

Il proprietario di fattrici gravide o seguite da redo, che a richiesta degli agenti indicati nel successivo articolo 23, non sia in grado di presentare il certificato di fecondazione o di nascita, verrà punito con la ammenda di lire 20.000.

(*È approvato*).

ART. 22.

Qualora il gestore della stazione di fecondazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dalle disposizioni della riproduzione equina, il competente Istituto di incremento ippico, su conforme parere della Commissione di approvazione, può revocare, dalla successiva stagione di fecondazione, per uno o più anni, l'autorizzazione a gestire la stazione, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 19, 20 e 21.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(*È approvato*).

ART. 23.

La vigilanza sull'osservanza delle presenti norme è affidata ai componenti delle commissioni per l'approvazione degli stalloni, ai tecnici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, al personale degli istituti incremento ippico, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, nonché al Corpo forestale dello Stato, alle guardie municipali, campestri e giurate, e agli agenti tutti della forza pubblica.

(*È approvato*).

ART. 24.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento con le modalità per ottenere l'autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina e per l'approvazione degli stalloni.

(*È approvato*).

ART. 25.

Sono abrogati il regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1550; il regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642; il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2162; la legge 16 ottobre 1954, n. 1051, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

La discussione del provvedimento di legge è rinviata a oggi pomeriggio alle ore 17,30.

(*La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 17,30*).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Berry: « Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina ».

Rammento alla Commissione, poiché alcuni colleghi erano assenti nella seduta di questa mattina, che avevamo iniziato la discussione della proposta di legge e ne avevamo approvato i primi quattordici articoli, poi gli ultimi cinque. Avevamo poi interrotto per dar modo ai deputati interessati, al Relatore ed al rappresentante del Governo di concordare gli emendamenti relativi agli articoli rimanenti.

COMPAGNONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, poiché mesi fa abbiamo rag-

giunto un accordo sul testo unificato per l'affrancazione delle colonie miglioratarie, testo assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa da parecchio tempo, propongo che esso sia posto all'ordine del giorno della seduta di venerdì mattina.

Ritengo, infatti, che se esso non sarà approvato prima delle feste natalizie, non abbiamo più alcuna garanzia che il suo normale *iter* potrà essere esaurito entro questa legislatura.

Ricordo, a tal proposito, la promessa fatta dall'onorevole Germani a varie delegazioni dei contadini interessati.

Per tali motivi sollecito alla Commissione di prendere in considerazione la suddetta mia richiesta, in modo che anche il Senato possa esaminare il provvedimento al più presto possibile.

PRESIDENTE. Faccio presente al collega Compagnoni ed agli altri colleghi che il Relatore della citata proposta di legge è proprio il Presidente Germani, che è assente dalla seduta odierna a causa di una lussazione ad un piede. Quindi non sono sicuro che egli possa essere presente in Commissione nella seduta del prossimo venerdì.

Tuttavia, fin da questo momento, mi impegno ad interpellarlo non appena finita l'odierna seduta, in modo di potermi assicurare se egli potrà convocare la Commissione per venerdì prossimo ed essere altresì in grado di intervenire ai lavori.

È chiaro che io non posso prendere impegni a nome del Presidente, il quale, come ho detto, è anche relatore del provvedimento stesso, senza prima averlo interpellato per telefono, poiché non conosco al presente il suo stato di salute.

Faccio presenti altresì le molteplici e notevoli difficoltà che si incontrerebbero nell'eventuale nomina seduta stante di un altro relatore in sostituzione dell'onorevole Germani, giacché si tratta di un argomento irto di implicazioni tecniche.

Premesso questo, se i colleghi di parte comunista non si ritengono soddisfatti, hanno la facoltà di presentare una proposta formale tendente a far porre in votazione la loro richiesta.

Devo tuttavia precisare che, qualora la Commissione dovesse appoggiare la richiesta di convocazione per venerdì prossimo, si rischierebbe di non avere l'onorevole Germani quale relatore.

In tal caso non credo che la riunione possa riuscire molto proficua, com'è, invece opportuno che sia, secondo i voti di tutti noi.

MICELI. L'esposizione-giustificazione di carattere formale del Presidente Truzzi non deve, onorevoli colleghi, nasconderci la realtà della situazione.

Le colonie miglioratarie rappresentano un provvedimento che abbiamo discusso a lungo. È stato formato un Comitato ristretto, che ha approvato un testo presentato poi alla Commissione. Ci auguriamo che venerdì il relatore designato, onorevole Germani, possa ristabilirsi in salute e sia in grado di poter intervenire ai nostri lavori, ma non vedo la necessità assoluta di tale sua presenza, poiché tutti noi abbiamo seguito punto punto la discussione di quelle proposte di legge.

Se lei, onorevole Presidente, ci dicesse che dobbiamo attendere il parere di un'altra Commissione, allora saremmo d'accordo sul rinvio ad altra seduta. Ma nel nostro caso non è così. Eravamo tutti d'accordo che il provvedimento fosse esaminato dalla Commissione al più presto possibile, evitando eventuali ritardi ed intralci.

Devo aggiungere, inoltre, che la proposta di legge posta all'ordine del giorno della seduta odierna, riguardante l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina, a nostro avviso, non è così importante, non è di carattere generale, come lo sono, invece, le proposte di legge sulle colonie miglioratarie.

Esse inoltre, sono state elaborate attraverso anni di lavoro, e non è certo piacevole e giusto che ora il loro *iter* debba venire interrotto a causa di una malattia del relatore.

Che cosa deve riferire alla Commissione, in sostanza, il relatore? Semplicemente che le proposte di legge sono state discusse e ritenute degne di esame per la definitiva approvazione, da parte della Commissione sia dal Relatore stesso in sede legislativa, sia dai proponenti, sia dal Comitato ristretto. Nient'altro.

Per tali motivi, anche nel caso che il Presidente Germani non potesse intervenire per fungere da relatore, a nome della mia parte politica, propongo che il suddetto provvedimento sia posto all'ordine del giorno della seduta di venerdì 21 dicembre corrente anno.

Chiediamo altresì all'onorevole Truzzi, quale Presidente della Commissione, di interpellare per telefono, per correttezza, l'onorevole Germani, affinché egli acconsenta e che tale provvedimento venga esaminato anche nella sua eventuale assenza.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Devo precisare che il citato testo sulle colonie miglioratarie, com'è stato giustamente rilevato dal collega Miceli, è stato elaborato con l'accordo

di tutti i gruppi politici, ma anche con la medesima concorde volontà di giungere alla sua definitiva approvazione.

Tuttavia, non è stato ancora definito solo un punto, molto importante, per la verità, cioè quello riguardante il calcolo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni. Su questo punto erano sorte delle riserve da parte dell'onorevole Compagnoni e da parte anche del Presidente Germani.

Per guadagnare tempo abbiamo sollecitato il parere delle Commissioni finanze e tesoro e giustizia, in modo da poter accelerare i lavori. Mi sono personalmente interessato presso il Vicepresidente della Commissione giustizia, il quale mi ha promesso che al termine dell'esame del provvedimento riguardante i magistrati, avrebbe senz'altro affrontato con la massima sollecitudine possibile la questione che ci interessa, per farci avere il parere da noi richiesto.

Per tali motivi non vi è nessuna ragione, né palese, né occulta, perché si voglia ritardare, da parte di qualche gruppo, l'*iter* parlamentare, e quindi la definitiva approvazione, del provvedimento in questione.

Quindi le conseguenze che sono state arbitrariamente tratte dall'onorevole Miceli non trovano alcun fondamento nella volontà della nostra parte politica, nel senso che noi ci troviamo tutti d'accordo – e lo ribadisco ancora una volta – nel voler esaminare ed approvare le proposte di legge sulle colonie miglioratarie.

D'altra parte, a me pare impossibile una sostituzione del relatore proprio all'ultimo momento, poiché soltanto l'onorevole Germani e l'onorevole Compagnoni, ed altri pochissimi, sono esperti in tale materia. E tuttavia anche essi stessi devono tuttora trovare un punto d'intesa, come ho detto, sul meccanismo del pagamento degli indennizzi allorché bisognerà procedere all'affrancazione dei canoni fondiari.

MICELI. Io penso purtroppo che quasi certamente il parere della Commissione Giustizia non ci perverrà, poiché lo stesso nostro collega De Leonardis aveva detto in questi giorni che la Commissione iustizia è oberata di lavoro. In tale attesa, quindi, si perde soltanto del tempo, a danno della rapidità dei nostri lavori.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Preciso che la notizia di cui ha parlato il collega Miceli era stata data precedentemente all'inizio dell'esame del provvedimento dei magistrati da parte della Commissione Giustizia.

PRESIDENTE. Per quanto concerne la richiesta dell'onorevole Miceli, mi impegno di interpellare l'onorevole Germani in fine di seduta.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che continua la discussione degli articoli della proposta di legge n. 2493, di iniziativa dell'onorevole Berry.

(*Così rimane stabilito*).

La discussione della proposta di legge Berry era stata interrotta, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, all'articolo 15.

Do nuovamente lettura dell'articolo 15:

« I cavalli e gli asini stalloni non approvati dalle Commissioni di visita di cui agli articoli 9 e 10, debbono essere castrati o macellati, a cura dei proprietari, entro 10 giorni dalla comunicazione della mancata approvazione.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'Istituto incremento ippico competente per territorio, entro 10 giorni dall'avvenuta castrazione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dall'Autorità veterinaria competente o dal direttore del macello.

È fatto divieto di alienare a qualsiasi titolo, prima dell'avvenuta costrazione, il riproduttore non approvato.

Nel caso non sia stato provveduto, nel termine prescritto, alla castrazione o macellazione, l'Istituto incremento ippico procederà d'ufficio, a spese ed a rischio del proprietario, alla castrazione del riproduttore non approvato ».

Il Relatore, onorevole De Leonardis, propone, per ragioni di coordinamento, di sostituire il primo comma dell'articolo 15 con il seguente:

« I cavalli e gli asini stalloni non approvati dalle Commissioni di visita di cui agli articoli 9 e 10 saranno, a cura delle Commissioni stesse, marcati a fuoco sulla faccia laterale sinistra del collo con la lettera *R*, tranne che l'approvazione sia stata negata per difetto dei requisiti di cui alle lettere *a*) ed *m*) del precedente articolo ».

La lettera *R* significa ovviamente « respinto ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Sono favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore al primo comma.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15 nel suo complesso:

« I cavalli e gli asini stalloni non approvati dalle Commissioni di visita di cui agli articoli 9 e 10 saranno, a cura delle Commissioni stesse, marcati a fuoco sulla faccia laterale sinistra del collo con la lettera R, tranne che l'approvazione sia stata negata per difetto dei requisiti di cui alle lettere *a*) ed *m*) del precedente articolo.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'Istituto incremento ippico competente per territorio, entro 10 giorni dall'avvenuta castrazione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dall'Autorità veterinaria competente o dal direttore del macello.

È fatto divieto di alienare a qualsiasi titolo, prima dell'avvenuta castrazione, il riproduttore non approvato.

Nel caso non sia stato provveduto, nel termine prescritto, alla castrazione o macellazione, l'Istituto incremento ippico procederà d'ufficio, a spese ed a rischio del proprietario, alla castrazione del riproduttore non approvato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 16, 17 e 18 che, non essendo state formulate osservazioni, né presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 16.

Il gestore della stazione di fecondazione ha i seguenti obblighi:

a) rilasciare, dopo il primo salto dello stallone, ai proprietari delle cavalle o delle asine saltate, il certificato di avvenuto accoppiamento debitamente compilato e firmato dal gestore stesso o da persona dal medesimo incaricata;

b) non rilasciare duplicati dei certificati di accoppiamento;

c) non attribuire per la riproduzione più di 80 cavalle od asine per stallone;

d) non ammettere alla riproduzione fattrici non appartenenti alla razza o alla produzione tipica indicata nell'attestato di approvazione dello stallone;

e) non mantenere nella stazione di fecondazione, cavalli od asini maschi interi di età superiore a due anni non approvati, anche se adibiti al servizio di esplorazione;

f) restituire, per ciascun stallone, all'Istituto di incremento ippico competente per territorio, al termine della stagione di fecondazione ed in ogni caso non oltre il 30 settembre, l'attestato di approvazione, il bollettario dei certificati di accoppiamento, comprese le bollette non utilizzate ed il prospetto nel quale sono riportati i dati della produzione ottenuta nella stagione di fecondazione dell'anno precedente.

(*È approvato*).

ART. 17.

I possessori di cavalle o di asine pregne o seguite da redo, a richiesta degli agenti indicati nell'articolo 23, debbono esibire il certificato di fecondazione, che per i redi deve recare apposita dichiarazione di nascita compilata e firmata dal veterinario condotto.

(*È approvato*).

« Chiunque gestisce una stazione di fecondazione senza essere munito dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

« Chiunque adibisce alla riproduzione cavalli od asini stalloni non approvati, oppure effettua la fecondazione in forma girovaga, anche se con stalloni approvati, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

L'Autorità giudiziaria ordinerà comunque la castrazione degli stalloni non approvati ».

L'onorevole De Leonardis, Relatore, ha proposto il seguente emendamento all'articolo 19:

« *Sopprimere l'ultimo comma* ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo con l'emendamento proposto dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Leonardis, accolto anche dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 19 rimane pertanto così formulato:

« Chiunque adibisce alla riproduzione cavalli od asini stalloni non approvati, oppure effettua la fecondazione in forma girovaga, anche se con stalloni approvati, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000 ».

Poiché gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25, come gli onorevoli colleghi ricordano, sono stati approvati questa mattina, la proposta di legge Berry n. 2493 sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, stamane abbiamo chiuso la discussione generale del disegno di legge n. 4317; giacché i colleghi dell'opposizione avevano chiesto dei chiarimenti al Governo, prima di consentire il passaggio agli articoli, do la parola al Sottosegretario di Stato onorevole Sedati, sperando che egli sia in grando di fornire tutti i chiarimenti richiesti.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Stamane sono stati chiesti alcuni dati analitici sull'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, per quanto riguarda l'ultimo periodo di applicazione, cioè dalla entrata in vigore.

Io vorrei dare dai dati di interesse generale. L'esame di questi dati conferma quanto ebbi a dire questa mattina. Il fondo di rotazione è in continuo movimento e pertanto è difficile avere sempre dati eguali, perché cambiano di periodo in periodo. Difatti la situazione aggiornata alla data 30 giugno 1962, dall'applicazione della citata legge, la seguente:

le domande di finanziamento presentate e accolte dall'inizio dell'entrata in vigore della legge, cioè dal 1952, al 30 giugno 1962, ammontano a n. 246.543, per un importo complessivo di lere 345.133 milioni, così suddivisi per settori di intervento:

macchine agricole, domande presentate e accolte n. 196.495 per lire 194.048 milioni;

impianti irrigui, domande presentate e accolte n. 6.557 per lire 10.642 milioni;

edifici rurali, domande presentate e accolte n. 43.491 per lire 140.443 milioni.

Da quanto precede risulta che i finanziamenti si distribuiscono percentualmente come segue: macchine agricole 56 per cento; impianti irrigui 3 per cento; edifici rurali 41 per cento.

Per quanto riguarda l'esercizio 1961-62, primo esercizio di applicazione del piano quinquennale di sviluppo agricolo, sono in grado di fornire i dati relativi alle varie categorie di operatori agricoli.

Prima si facevano le statistiche su altre basi e pertanto i dati di oggi non sono più paralleli con quelli di prima. Noi abbiamo oggi, in base all'articolo 45 del Piano quinquennale, una definizione nuova delle grandi, medie e piccole aziende; inoltre sono state ammesse a questi benefici altre categorie e infine si sono aggiunte le cooperative agricole. Quindi le rilevazioni che si facevano in passato non sarebbero comunque paragonabili con quelle di oggi e quindi non sarebbero di alcuna utilità ai fini della domanda che è stata posta.

Per il periodo 1° luglio 1961-30 giugno 1962, primo anno di applicazione del Piano quinquennale di sviluppo agricolo, si sono concessi finanziamenti n. 36.068, per lire 41.558 milioni, così ripartiti:

coltivatori diretti e categorie assimilate n. 23.719 per lire 20.894 milioni;

piccole aziende n. 5.639 per lire 6.676 milioni;

medie aziende n. 4.649 per lire 8.648 milioni;

grandi aziende n. 1.454 per lire 3.884 milioni;

cooperative ed altre forme associate n. 607 per lire 1.456 milioni.

Da quanto precede risulta che nel corso dell'ultimo esercizio i prestiti e i mutui la seguente ripartizione percentuale:

coltivatori diretti e piccole aziende 67 per cento;

medie aziende 21 per cento;

grandi aziende 9 per cento;

cooperative ed altre forme associate 3 per cento.

La suddivisione di ogni voce fra nord, centro e sud, evidentemente non sono in grado di darla in questo momento, trattandosi di cento o duecento articoli. Se la Commissione vuole una siffatta inchiesta, fra ventiquattro ore potremo vedere come si ripartisce.

Come si ripartisce il territorio, non posso precisarlo in questo momento, poiché sarebbe troppo lungo spiegare in base a quali complessi criteri è stato fatto ciò. Tuttavia posso affermare che sono stati usati criteri equi dal punto di vista economico e sociale.

PRESIDENTE. Spero che i chiarimenti forniti dal Sottosegretario Sedati abbiano in gran parte soddisfatto i colleghi. L'onorevole Sedati, peraltro, ha detto altresì che è pronto a fornire notizie più particolareggiate a coloro che le richiedessero.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa definitivamente la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« A favore del « Fondo di rotazione », istituito con l'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua

anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detta anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui all'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Alla spesa di lire 10 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, per il medesimo esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

MICELI. Desidero fare una osservazione a proposito dell'articolo 2.

Noi non possiamo proprio dire che il disegno di legge in esame, come tutte le altre leggi di finanziamento, possa servire efficacemente ad una difesa – dal punto di vista giuridico ed economico – oltre che sociale, dell'azienda coltivatrice, nonostante le erogazioni che sono state stanziate a favore delle piccole imprese agricole.

Su che cosa basiamo tale osservazione che non si riferisce peraltro espressamente al provvedimento in discussione, ma è una osservazione generale, poiché è stata la nostra direttrice di tutte le discussioni e i dibattiti da noi condotti sul cosiddetto « Piano verde »?

Le piccole e medie aziende che ricevono i contributi concessi dallo Stato, quand'anche detti contributi siano misurati in ragione dell'importanza commerciale e delle dimensioni economiche delle imprese, non sono in grado di utilizzare pienamente, agli effetti della tutela e della produttività, le somme ricevute.

Quando stamane noi chiedevamo all'onorevole Sottosegretario qual'era il tipo degli investimenti fatti, non lo facevamo per avere solo delle aride notizie aggiuntive e, quindi, superflue, ma perché ritenevamo, e riteniamo ancora, che la utilizzazione dei suddetti investimenti abbia scopi che non sempre giovano alla vitalità nelle piccole imprese agricole.

Per esempio, la cifra degli investimenti in fabbricati rurali, che è di 140 miliardi circa in totale, se non vado errato, su scala nazionale, negli ultimi due anni, può darsi che sia stata in gran parte coperta dalle piccole aziende a coltivazione diretta. Però possiamo dire che, a parità di investimento, tale cifra produce lo stesso effetto di aumento della produzione, sia nella piccola come nella media e grande impresa? Secondo il mio parere, francamente, no.

Infatti, un milione di lire investito, per esempio, in una casa colonica, può mai produrre gli stessi effetti che produce a un altro milione di lire investito in un impianto industriale? No, certamente. Eppure, la cifra in se stessa è sempre la medesima: cioè, un milione.

Per tali motivi, quando si attribuisce sui complessivi 345 miliardi, se non erro, il 50 o il 60 per cento alla piccola azienda, e poi nella analisi degli investimenti del suddetto 50 per cento si riscontra che esso è investito in opere non completamente produttive, mentre la restante percentuale, che è stata concessa alla media e grande azienda, è investita in opere pienamente produttive, si deve concludere che, in pratica, tali erorazioni non producono gli effetti da noi desiderati, cioè non raggiungono lo scopo di difendere, di agevolare, la piccola azienda sul piano della competitività produttiva.

Questa è la prima osservazione.

Ed ecco una seconda osservazione.

Il modo con il quale viene svolta la erogazione di tali contributi fa sì che si formino, si accumulino, alti interessi. Infatti si tratta di mutui, sui quali si ottengono i suddetti contributi.

A mio parere essi non favoriscono uno sviluppo razionale dell'agricoltura, poiché non esiste alcun piano, nessun programma, essendo concessi semplicemente su richiesta degli interessati.

Gli ispettorati agrari che devono giudicare sulla idoneità delle domande presentate, osservano l'azienda nel suo complesso, rispetto a quello che essa possiede in impianti e in altri immobili, rispetto a quello che essa intende investire in un futuro prossimo. Ma questo esame non si inquadra in un piano generale, organico, programmatico dell'agricoltura.

Tutto ciò è connesso, a mio parere, come, d'altra parte, tutto il problema dei finanziamenti, con l'istituzione degli enti di sviluppo. Ora, nella Commissione vedo un solo amico degli enti di sviluppo, il collega Pavan.

Porto un altro esempio. Esistono delle zone di mezzadria in decadenza – qui non vedo amici della mezzadria. – Ebbene, esistono leggi sulla materia mezzadrile che producono uno scarsissimo utile per il mezzadro, e forse non producono che utili notevoli per il concedente.

Ora, un utile nelle zone a mezzadria (lasciamo da parte il problema dell'equa distribuzione della terra, al quale tuttavia non rinunceremo mai) si potrebbe ottenere se la utilizzazione di tali zone, per tutto ciò che concerne la colonizzazione, la irrigazione, ecc., fosse abbandonata alla esclusiva libera volontà del singolo proprietario e dei singolo mezzadro, e non attraverso una programmazione regolare, imposta da un organismo, che è proprio l'ente di sviluppo.

Per i suddetti motivi, riteniamo che il provvedimento in discussione importi solo un massiccio ma indiscriminato aumento di fondi pubblici nel campo dell'agricoltura.

I dati che ci sono stati chiaramente esposti dal Sottosegretario Sedati dicono molto sugli effetti di tale massiccio investimento, ma solo ai fini generali, del cosiddetto indiscriminato progresso nell'agricoltura. In fondo, in questo modo, parlando ancora dell'agricoltura in modo generico ed astratto, è come se i contadini facessero parte di una categoria aristotelica.

Sul progresso e sulla tutela dell'azienda coltivatrice, nutriamo ancora delle perplessità, fintanto che non si creeranno degli organi di propulsione, di coordinamento democratico, che difendano gli interessi della categoria dei contadini.

Per tali motivi il mio gruppo politico si asterrà dalla votazione sul disegno di legge in esame.

PAVAN. Chiamato in causa dal collega Miceli, sulla questione degli Enti di sviluppo, desideravo solamente dire questo, che specialmente i finanziamenti di questa legge sono strettamente legati al problema delle garanzie che i coltivatori sono costretti ad offrire agli enti finanziatori, per cui soprattutto i piccoli proprietari, i coltivatori diretti e le cooperative ben difficilmente riescono ad adire a questo tipo di finanziamenti. Faccio riferimento specialmente alla dotazione di macchine che i piccoli coltivatori e le cooperative non riescono ad ottenere se non offrono le troppo ampie garanzie che gli enti finanziari richiedono.

Per quanto siano state fatte leggi che hanno cercato di intervenire in questo senso, le banche tuttora non vanno mai oltre il dieci per cento del capitale immobiliare che i singoli coltivatori offrono come garanzia ai finanziatori stessi.

Poiché col « Piano verde » avevamo previsto un fondo di garanzia che doveva servire in sostanza a facilitare i finanziamenti di Stato, sarei grato al Sottosegretario di Stato se in una prossima seduta potesse venire a dirci in che modo ha operato questo fondo di garanzia che è stato voluto dal « Piano verde », perchè alla periferia, stando almeno all'esperienza che noi ne abbiamo, non se ne è fatto niente.

I lodevoli incrementi finanziari che stiamo qui per approvare costituiranno un provvedimento monco, se noi non agevoliamo il contadino, soprattutto per quanto attiene alla possibilità di fornire le opportune garanzie onde poter usufruire di questi benefici che lo Stato mette a sua disposizione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. La legge 14 gennaio 1959, n. 5, all'articolo 4 stabilisce che per i mutui contratti per impianti di irrigazione e per fabbricati rurali può essere data garanzia dalla Cassa fino al settanta per cento. Questa garanzia può essere concessa per gli impianti irrigui e per i fabbricati rurali, e non per le macchine.

PAVAN. Io parlavo appunto dei macchinari. Per questi le banche non vanno oltre il 10 per cento del capitale immobiliare offerto in garanzia. Controllate presso tutti gli enti finanziatori che volete, non c'è niente da fare; anche le casse di risparmio non vanno oltre il dieci per cento di garanzia immobiliare per l'acquisto delle macchine.

MICELI. Nella mia zona c'è molta gente che non ha avuto i mutui dalle banche e l'ispettorato non ha dato il contributo.

PAVAN. Siamo arrivati al punto che le case venditrici di macchine agricole fanno loro stesse l'avallo alle cambiali per l'acquisto delle macchine.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Una brevissima risposta all'onorevole Miceli. Certo non possiamo allargare il nostro esame su tutti gli argomenti sollevati dall'onorevole Miceli. Un rilievo non può essere fatto in riferimento ad una singola regione; deve essere fatto al complesso degli investimenti. Nei confronti del complesso degli investimenti, io non credo che si possano fare i rilievi che il collega Miceli ha fatto.

MICELI. La massa è notevole. Si tratta di mezzo « Piano verde ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 del testo di legge.

(*È approvato*).

Faccio ora notare che questa mattina eravamo rimasti d'accordo che nel pomeriggio, ascoltati i chiarimenti del sottosegretario, avremmo votato la legge.

Il collega onorevole Miceli ha fatto un intervento nel quale io ho creduto di intravvedere un proposito diverso. Io vorrei pregare la Commissione di essere d'accordo di votare i due provvedimenti che oggi abbiamo discusso. Frattanto, tenendo fede agli impegni assunti, ho interpellato il presidente Germani, il quale ci fa sapere che prende volentieri impegno di chiedere al Presidente della Camera di esimere la nostra Commissione dall'aspettare il parere della IV Commissione (Giustizia), in modo da affrettare l'approvazione della proposta di legge sulle colonie miglioratarie. Però non ritiene di potersi impegnare a convocare la Commissione prima ancora di sapere se il Presidente della Camera gli darà questo consenso. Tuttavia, ripeto, egli ha assunto preciso impegno di interpellare la Presidenza della Camera perché questa consenta alla Commissione agricoltura di procedere nell'esame delle proposte di legge sulle colonie miglioratarie, senza attendere il parere della IV Commissione (Giustizia).

Mi lusingavo che questa risposta del Presidente soddisfacesse anche i colleghi dell'opposizione: sulla buona volontà del Presidente non credo che ci sia da dubitare. Egli interpellerà oggi o domani mattina il Presidente della Camera. Se la risposta sarà positiva, noi potremmo andare avanti rapidamente nell'esame di quelle proposte di legge.

MICELI. Noi riteniamo che la discussione del provvedimento possa avere inizio anche prima di ricevere il richiesto parere della Commissione Giustizia.

Penso, altresì, che si possa iniziare la votazione sugli articoli per i quali la Commissione è unanimemente favorevole, e demandare ad un Comitato ristretto l'eventuale esame degli articoli controversi.

In tal modo faremo sicuramente un passo avanti. In una successiva riunione ascolteremo la risposta del Presidente della Camera al Presidente Germani. Si avrà così un'altra occasione per discutere sui punti controversi e trovare un possibile accordo.

Per tali motivi, come ho già detto all'inizio di seduta, richiedo che la Commissione sia convocata per venerdì prossimo, ponendosi all'ordine del giorno le proposte di legge sulle colonie miglioratarie.

SCHIAVON. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo se l'onorevole Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha esaminato l'ordine del giorno da me presentato in sede di discussione dello stato di previsione del suddetto ministero, riguardante la fecondazione bovina.

Penso che se il provvedimento citato in tale ordine del giorno non sarà approvato al più presto possibile, si rischierà di compromettere l'intera nostra disciplina zootecnica.

Per tali motivi, a mio avviso, la suddetta richiesta riveste il carattere di urgenza, e deve essere approvata, dopo un approfondito esame, naturalmente, prima del termine della corrente legislatura.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste*. Circa la sua richiesta, onorevole Schiavon, ne informerò il ministro Rumor.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi per convocare la Commissione venerdì è doveroso sentire prima il parere dell'onorevole Germani, poiché la convocazione rientra nei suoi compiti, quale Presidente della Commissione.

L'onorevole Miceli, se lo desidera, può presentare una proposta formale in tal senso. Ovviamente, essa sarà posta in votazione con la riserva del parere in merito dell'onorevole Germani.

Le ripeto ancora una volta, onorevole Miceli, che il collega Germani non può, al momento presente, alzarsi dal letto.

MICELI. Chiedo al Presidente della Commissione, anche a nome del mio gruppo, di porsi in diretto contatto col Presidente Germani, perché quest'ultimo si impegni formalmente a riunire la Commissione il 21 dicembre 1962, ponendo all'ordine del giorno le proposte di legge sulle colonie miglioratarie.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà di aderire subito a quest'ultima richiesta del gruppo comunista.

Chiedo scusa alla Commissione se sospendo la seduta per alcuni minuti, poiché intendo io stesso telefonare immediatamente all'onorevole Germani, dopo di che riferirò il suo pensiero in proposito.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,50, riprende alle ore 18,55*).

Onorevoli colleghi, ho interpellato telefonicamente il Presidente Germani, il quale ha assicurato che, di buon grado interpellerà a sua volta la Presidenza della Camera e con-

vocherà la Commissione per venerdì, per poter riferire appunto su questa risposta della Presidenza della Camera in merito al parere della IV Commissione (Giustizia).

Credo che in questo modo i colleghi possano essere perciò sodisfatti.

MICELI. La mia parte si asterrà comunque nella votazione dei due provvedimenti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Nuova autorizzazione di spesa a favore del " Fondo di rotazione " previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (4317):

Presenti	29
Votanti	24
Astenuti	5
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

BERRY: « Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina » (2493):

Presenti	29
Votanti	24
Astenuti	5
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Bignardi, Bolla, Bonomi, Casati, Daniele, De Leonardis, Del Giudice, Franzo, Gerbino, Gorrieri Ermanno, Martoni, Monte, Pavan, Prearo, Pucci Ernesto, Rivera, Salutari, Sanfilippo, Sangalli, Schiavon, Sodano, Truzzi e Vetrone.

Si sono astenuti:

Compagnoni, Gomez D'Ayala, Grifone, Magno e Miceli.

La seduta termina alle 19.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI